

**STATUTO FISM**  
**Federazione Italiana Scuole Materne e nidi**  
**BARI - BAT**

**TITOLO I - NORME GENERALI**

**Art. 1 - Costituzione e durata**

È costituita la Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Bari e della provincia della Bat denominata "Fism Bari - Bat", organismo associativo promozionale e rappresentativo delle Scuole d'infanzia non statali, paritarie e non, e delle strutture educative per la prima infanzia operanti nella Provincia di Bari - Bat che si qualificano autonome e orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Nazionale -Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma il 1° Marzo 1974) ed alla Fism Regionale Puglia. L'associazione non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata.

**Art. 2 - Sede legale e amministrativa**

La Fism Bari - Bat ha sede legale in Bari presso l'Asilo Nido Fly Family viale E. Ferrari sn - BARI

**Art. 3 - Obiettivi**

La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

**Art. 4 - Struttura della federazione e contenuti del patto federativo**

La Federazione ha struttura democratica. I componenti gli organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. È esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le aderenti, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

Alla Federazione aderiscono le singole Scuole dell'Infanzia e le Strutture Educative per la Prima Infanzia autonome operanti nelle provincie di Bari e della Bat tramite il rappresentante legale dell'ente gestore o suo delegato.

Per far parte della Federazione, la singola Scuola dell'Infanzia e/o Struttura Educativa per la Prima Infanzia deve presentare domanda di ammissione; la domanda deve contenere l'impegno a rispettare lo Statuto della Federazione e le delibere degli Organi Federali; l'impegno al versamento delle quote sociali; l'accettazione dei fini e degli scopi della Federazione.

L'adesione di una Scuola dell'Infanzia alla FISM è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni di categoria, escluse FIDAE e AGIDAE.

**Art. 5 - Scopi e strumenti**

La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle Scuole dell'Infanzia aderenti e delle Strutture Educative per la Prima Infanzia d'ora in avanti denominati Istituti.

In particolare:

- a) promuove ed aiuta la costituzione di nuovi Istituti
- b) procura agli Istituti aderenti direttamente o indirettamente (stipulando apposite

convenzioni) servizi, assistenza pedagogica, didattica, legale, finanziaria ed amministrativo – fiscale;

- c) promuove occasioni di approfondimento dell'ispirazione cristiana degli Istituti;
- d) predisporre opportuni mezzi d'informazione destinati agli Istituti aderenti;
- e) rappresenta gli istituti aderenti nei rapporti con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative;
- f) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano negli Istituti, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- g) sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, procedimenti legislativi ed interventi economici a favore degli Istituti aderenti;
- h) informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno al servizio reso dagli istituti aderenti.

La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei tra i quali centri servizi, stampa di libri e pubblicazioni, produzione e distribuzione di stampati e strumenti multimediali.

La Federazione garantisce agli Istituti aderenti la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

#### **Art. 6 -Cessazione di appartenenza alla Federazione**

Gli Istituti aderenti cessano di far parte della Federazione:

- a) per chiusura degli Istituti;
- b) per rinuncia comunicata per iscritto alla Federazione con un preavviso di almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti di cui all'art.4 pp. 3 e 4;
- d) per cancellazione deliberata dal competente organo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statuari.

Gli Istituti dimissionari non hanno diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuto a versare quelle dovute per l'esercizio in corso.

#### **Art. 7 -Continuità educativa**

La Federazione promuove la partecipazione dei genitori dei bambini iscritti, degli educatori e degli operatori nel singolo Istituto.

#### **Art. 8 -Consulente ecclesiastico**

La Federazione concorda con l'Autorità Ecclesiastica la nomina di un Consulente ecclesiastico in considerazione della rilevanza riconosciuta all'ispirazione cristiana dell'attività educativa.

#### **Art. 9 -Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Federazione è costituito:  
dalle quote associative degli aderenti;  
da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;  
da eventuali proventi di gestione;  
da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.

#### **Art. 10 -Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea provinciale per l'approvazione, entro quattro mesi, il rendiconto consuntivo e il preventivo.

## TITOLO II – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

### Art. 11

Organi della Federazione Provinciale sono:

- l'Assemblea Provinciale della Federazione è composta da un rappresentante per ogni Istituto aderente o suo delegato. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i legali rappresentanti delle componenti il Consiglio Direttivo in carica;
- il Consiglio Direttivo composto da 7 o 9 membri eletti dall'Assemblea Provinciale e dai Consiglieri Nazionali residenti nella Provincia;
- il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti;

### Art. 12

L'Assemblea provinciale:

- approva il Regolamento provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;
- elegge i delegati per il Congresso Nazionale;
- delibera circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento anticipato della Federazione;
- approva il piano annuale di attività e il rendiconto preventivo e consuntivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;
- delibera su i ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione degli Istituti federati adottati dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria. Su richiesta di un terzo degli associati o per deliberazione del Consiglio direttivo, può essere convocata in sessione straordinaria secondo necessità. La convocazione sia ordinaria che straordinaria e con il relativo Ordine del giorno deve essere fatta per iscritto almeno 7 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto ( e-mail). Le riunioni dell'Assemblea Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale della Federazione. L'adunanza è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Gli associati possono essere rappresentati da delegati di altri Istituti aderenti, con delega scritta. Ogni Istituto aderente non può rappresentare per delega più di un Istituto aderente.

### Art. 13

Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei componenti l'Assemblea Provinciale con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea provinciale sia ordinaria che straordinaria, presenti non meno di un terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

### Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trimestre e: dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale dichiara la cessazione degli associati a norma dell'art. 4; determina le quote associative annuali; predispone il piano annuale di attività; redige il preventivo e il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale; delibera gli atti di straordinaria amministrazione; delibera le convocazioni ordinaria e straordinaria dell'Assemblea; predispone il regolamento interno e le modifiche da sottoporre all'Assemblea Provinciale; svolge una funzione di riferimento e di coordinamento degli Istituti aderenti attraverso opportuni mezzi di informazione; sollecita aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati; programma e organizza attività di formazione e aggiornamento "face to face" o e-learning rivolte a tutte le

componenti degli Istituti aderenti al fine di migliorare l'offerta formativa e innalzare la qualità del servizio offerto da quest'ultimi; imposta la propria attività su criteri di efficienza e di efficacia attraverso gli strumenti della programmazione per obiettivi e della valutazione; promuove iniziative di carattere pedagogico - didattico, assistenziale, amministrativo economico ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e degli istituti aderenti; per l'attuazione di progetti di formazione può avvalersi del patrocinio di Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Società, Università, Comuni, Regione Puglia, Provincie, Comunità

#### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie. Il Consiglio Direttivo è responsabile dinnanzi all'Assemblea Generale. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente Provinciale. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione dovrà avvenire entro un mese dalla richiesta. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 17**

Nel caso di dimissioni o di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti; in mancanza di non eletti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea nella successiva adunanza. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo il Presidente rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea Provinciale entro tre mesi.

#### **Art. 18 - Il Presidente provinciale**

Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante della Federazione. Egli gode di tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; vigila e dirige l'attività della Federazione; convoca l'Assemblea; firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio; emette e firma i mandati di pagamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica, da parte di questo, alla riunione successiva.

Il Presidente può delegare permanentemente alcune proprie funzioni al Vice-presidente o ad altro membro del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-presidente o ad altro membro del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente ad esclusione delle funzioni già delegate. Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 19 -Il Segretario-Tesoriere**

Il Segretario-tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri; cura le entrate e le uscite della Federazione, provvede e conserva i libri dell'ufficio, riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria; cura l'inventario dei beni della Federazione Provinciale, predispone il rendiconto preventivo e consuntivo

**Art. 20 -Scioglimento e liquidazione della Federazione**

Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.

**Art. 21**

In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione residuo dalla liquidazione viene devoluto ad Associazione/i aventi finalità analoghe. I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall'Assemblea insieme alle delibera che stabilisce l'estinzione della Federazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 22 -Norme Conclusive**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni.

## Consiglio Direttivo FISM BARI-BAT

VERBALE DEL 25 OTTOBRE 2017

Oggi, 25 ottobre 2017, alle ore 15,30 si riunisce il Consiglio Direttivo della FISM BARI BAT in Bitonto presso la scuola "La Banda degli Orsetti" come da convocazione inviata a mezzo mail in data 20/10 e con il seguente o.d.g.:

- dimissioni del presidente
- modifica dello Statuto
- nomina nuovo presidente
- varie ed eventuali


Il Consiglio Direttivo riceve la lettera di dimissioni del Presidente e ne prende atto, ringraziandolo per il lavoro sino ad oggi svolto.

In ordine al punto 2 dell'o.d.g. il Consiglio Direttivo delibera la modifica dell'art. 11 comma 3 dello Statuto secondo la seguente formulazione: "Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra persone da esso ritenute idonee e di provata esperienza nel settore".

In ordine al punto 3 dell'o.d.g. il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, nomina quale Presidente – avendone ricevuto la relativa disponibilità - la Sig.ra Ronca Mariolina (nata a Bari il 08/09/1973 – c.f.: RNCMLN73P48A662X) che ringrazia per la fiducia ed accetta l'incarico.

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio Direttivo si aggiorna alla prossima data che verrà proposta dal Presidente.

Bari, 25 ottobre 2017



Handwritten signatures of the board members, including the President and other directors, in cursive script.